



Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01671 del 27/08/2026

Proposta n. 1564 del 24/07/2026

Oggetto:

Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, dell'incarico di collaudatore statico per l'intervento di "Consolidamento del versante a monte Località Pinaco Arafranca" nel Comune di Amatrice (RI). CUP: C76F22000340001 CIG: BC7C68453C - cod. Inframob: P23.0089-0069. Approvazione verbale di gara, proposta di aggiudicazione e nomina del collaudatore ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023

Proponente:

Estensore	SEBASTIANI DARIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ZIBELLINI SABRINA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, dell'incarico di collaudatore statico per l'intervento di "Consolidamento del versante a monte Località Pinaco Arafranca" nel Comune di Amatrice (RI). CUP: C76F22000340001 CIG: BC7C68453C - cod. Inframob: P23.0089-0069. Approvazione verbale di gara, proposta di aggiudicazione e nomina del collaudatore ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: 4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026", e l'art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *"Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari"* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *"Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 febbraio 2026, n. 39 relativa alla individuazione del dott. Giancarlo Cipriano per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;"

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V0001 del 27 febbraio 2026, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Giancarlo Cipriano, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: "Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.";

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 Legge 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la *"Ricostruzione Pubblica"*;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 42/2022, recante *Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021*, nella quale è ricompreso con l'Id. n. 69 l'intervento denominato "Consolidamento del versante a monte Località Pinaco-Arafranca" nel Comune di Amatrice (RI) per un importo complessivo di € 200.000,00;

VISTO l'art. 5, comma 1, dell'Ord. 42/2022 il quale dispone *"Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme di semplificazione ed accelerazione previste dall'ordinanza speciale n. 2 del 2021, ed in particolare le previsioni di cui all'art. 8 "Disposizioni procedurali e autorizzative per gli interventi pubblici" ed all'art. 9 "Conferenza dei servizi speciale"*;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata Ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. A01558 del 22/08/2023 l'Arch. Sabrina Zibellini, funzionario dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per l'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione a contrarre n. A00494 del 22/03/2024 è stato affidato l'incarico per il servizio di redazione del progetto di fattibilità, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e direzione lavori all'Operatore Economico R.T.P. Bac.Pao.;
- con nota prot. n. 0216746 del 20/02/2025, è stato acquisito il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico, redatto dal R.T.P. Bac.Pao. comprensivo di un Quadro Economico, con un importo complessivo pari ad € 416.000,00 di cui € 256.491,57 per lavori e € 159.508,43 per somme a disposizione della stazione appaltante, superiore all'importo complessivo finanziato da ordinanza speciale n.42/2022 di € 200.000,00; e di una Relazione Generale dove vengono riportate le motivazioni che hanno portato alla necessità di un importo lavori diverso e superiore rispetto alle previsioni iniziali;
- con prot. n. 0653503 del 23/06/2025 e successive integrazioni pervenute con prot. n. 0845667 del 25/08/2025 e con email del 20 febbraio 2026, i progettisti hanno trasmesso il Progetto Esecutivo, comprensivo di un Quadro Economico con un importo complessivo finale pari ad € 410.000,00 di cui € 260.627,75 per lavori e € 149.372,25 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con l'Ordinanza speciale n. 144 del 30 dicembre 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, *"Modifiche e integrazioni alle Ordinanze Speciali del cratere regionale del Lazio n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 112 dell'11 aprile 2025 (Comune di Amatrice), n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023, n. 17 del 15 luglio 2021 e all'Ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 (Comune di Accumoli)"*, è stato concesso l'importo di € 210.000,00 elevando l'importo del finanziamento a € 410.000,00 ;
- con Decreto n. A00537 del 24/03/2026 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'intervento di "Consolidamento del versante a monte Località Pinaco-Arafranca", nel Comune di Amatrice (RI), ricompreso tra le opere di cui all'Ordinanza speciale n. 42/2022 al progressivo n.69 e successiva Ordinanza speciale n. 144/2025, redatto da R.T.P. Bac.Pao, P.I. n. IT01534480551, costituito dagli elaborati elencati nel decreto stesso per un importo di € 410.000,00;
- con determina n. A01196 del 19/06/2026 è stato nominato il DL, Ing. Luciano Baccarelli, e il CSE, Ing. Marco Paolocci;
- in data 17/07/2026 con prot. n. 0752858 è stata acquisita l'attestazione dello stato dei luoghi rilasciata dal Direttore dei Lavori Ing. Luciano Baccarelli;

CONSIDERATO CHE:

- per la realizzazione dell'intervento in oggetto è necessario effettuare il collaudo statico ex art. 116 e ALLEGATO II.14 art. 30 del D.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 116, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 non possono essere affidati incarichi di collaudo;

- ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
- ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
- a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 debbono essere sottoposte a collaudo statico:

- le opere in conglomerato cementizio armato normale composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
- le opere in conglomerato cementizio armato precompresso composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
- le opere a struttura metallica nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli;
- ai sensi dell'art. 67 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 tutte le costruzioni di cui sopra, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico;

CONSIDERATO che:

- con prot. n. 0117683 del 04/02/2026 è stata richiesta al personale tecnico regionale interno la manifestazione di eventuale disponibilità allo svolgimento delle attività di collaudo e verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023, per gli interventi di competenza dello scrivente Ufficio Speciale, alla quale hanno risposto n. 3 dipendenti dell'amministrazione, i quali non presentavano profili idonei allo svolgimento delle attività richieste;
- con prot. n. 0324365 del 25/03/2026 è stato acquisito agli atti l'Avviso di indagine rivolto ai tecnici dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti professionali, finalizzato all'affidamento dell'incarico di Collaudatore statico dell'intervento in oggetto, pubblicato sul sito istituzionale <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Bandi e Avvisi", per il quale non sono pervenute candidature in relazione all'affidamento oggetto della suddetta indagine;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento dell'incarico di collaudatore statico per l'intervento di "Consolidamento del versante a monte Località Pinaco Arafranca" nel Comune di Amatrice (RI);

VISTI i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023, cui è improntata la presente procedura, nonché il principio di buona fede e di tutela dell'affidamento di cui all'art. 5 del medesimo Codice;

VISTE le tabelle dei corrispettivi approvate con D.M. 17.6.2016, redatte dal RUP e modificate ai sensi dell'art. 41, comma 15 del Codice, relative alla definizione degli importi da porre a base di gara per un importo pari ad € 5.572,57 oltre IVA e oneri professionali;

CONSIDERATO che:

- l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, co. 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, in particolare per il loro valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che l'espletamento delle procedure di gara, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico della Regione Lazio denominato S.TEL.LA;

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, acquisita con prot. n. 0502294 del 13/05/2026;

DATO ATTO che:

- il RUP e i soggetti che intervengono con compiti funzionali nella presente procedura hanno reso, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi riferita alla procedura, acquisita agli atti;
- il Dirigente sottoscrittore, per quanto di propria competenza, non versa in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla presente procedura, e che la stazione appaltante ha adottato le misure di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023;

PRESO ATTO che l'operatore economico STUDIO BAFFO SRL con sede legale in località San Lazzaro - Bagnoregio (VT) C.F. e P.IVA 02136930563, risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che la valutazione ha avuto ad oggetto i seguenti parametri:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a), del Codice;
- c) possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b), del Codice;
- d) iscrizione all'art. 34 del D.lgs. 189/2016;

DATO ATTO che, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all' art. 49 del D.lgs. n. 36/2023, in data 13/07/2026 il suddetto Operatore economico è stato invitato tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI148084-26, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 5.572,57, IVA ed oneri previdenziali esclusi e che entro il 20/07/2026 ore 23.59, termine ultimo per la presentazione, risulta pervenuta la seguente offerta:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema offerta	Data ricezione	Ribasso %
STUDIO BAFFO S.R.L	02136930563	PI149387-26	15/07/2026 07:41:57	1,30%

VISTO il verbale della seduta n. 1 del 20/07/2026, acquisito al protocollo interno n. 771278 del 20/07/2026;

CONSIDERATO che il suddetto verbale equivale a proposta di aggiudicazione degli incarichi relativi ai servizi tecnici di cui all' oggetto;

DATO ATTO che, all'esito dell'esame dell'offerta pervenuta, l'operatore economico STUDIO BAFFO SRL con sede legale in località San Lazzaro - Bagnoregio (VT) C.F. e P.IVA 02136930563, che ha offerto un ribasso del 1,30%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 5.500,13 oltre IVA e oneri di legge;

RITENUTO, all'esito delle procedure suindicate, di affidare l'incarico di collaudatore statico per l'intervento di "Consolidamento del versante a monte Località Pinaco Arafranca" nel Comune di Amatrice (RI) all'Operatore Economico STUDIO BAFFO SRL con sede legale in località San Lazzaro - Bagnoregio (VT) C.F. e P.IVA 02136930563, che ha offerto un ribasso del 1,30%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 5.500,13 oltre IVA ed oneri di legge esclusi;

CONSIDERATO che in sede di gara l'operatore economico aggiudicatario ha indicato quale professionista che svolgerà l'incarico di che trattasi il rappresentante legale, ing. Daniele Baffo iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Viterbo al n. 732 sez A;

RITENUTO pertanto di nominare quale collaudatore statico per l'intervento in oggetto il suddetto ingegnere Daniele Baffo;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, co. 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 17, comma 5 [...] *L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace [...];*

DATO ATTO, altresì, che l'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto trova copertura all'interno del quadro economico, che viene così rimodulato come allegato alla presente (All. 1);

VISTO inoltre l'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 che recita che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

PRESO ATTO che l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 36/2023, in sede di offerta ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno e che qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DATO ATTO che:

- il trattamento dei dati personali contenuti nel presente provvedimento e nei relativi allegati avviene, limitatamente a quanto strettamente necessario per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo di cui trattasi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e che la pubblicazione dei dati, ove prevista, avviene nei limiti e con le modalità di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., garantendo comunque il rispetto dei principi di minimizzazione, necessità e trasparenza;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale, e che la pubblicazione costituisce, ai sensi dell'art. 26, comma 3, condizione legale di efficacia per gli atti di importo superiore a mille euro;
- ai sensi dell'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, non si procederà alla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie qualora da essi sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;

- *[solo per le procedure di affidamento]* al presente affidamento si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, essendo stato acquisito il relativo CIG e restando l'operatore economico tenuto all'utilizzo del conto corrente dedicato;
- il Dirigente dell'Area competente, con il presente provvedimento, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure attuate dal RUP;

TENUTO CONTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 189/2016), in quanto l'importo complessivo posto a base di affidamento è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 36/2023;

AI SENSI delle vigenti leggi

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'operato del RUP e, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, la relativa proposta di aggiudicazione come risultate dal verbale della seduta n. 1 del 20/07/2026, acquisito al protocollo interno n. 771278 del 20/07/2026;
2. di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.lgs. 36/2023 l'incarico di collaudatore statico per l'intervento di "Consolidamento del versante a monte Località Pinaco Arafranca" nel Comune di Amatrice (RI) all'Operatore Economico STUDIO BAFFO SRL con sede legale in località San Lazzaro - Bagnoregio (VT) C.F. e P.IVA 02136930563, che ha offerto un ribasso del 1,30%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 5.500,13 oltre IVA ed oneri di legge esclusi;
3. di nominare quale collaudatore statico per l'intervento in oggetto l'ing. Daniele Baffo iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Viterbo al n. 732 sez A;
4. di precisare, altresì, che:
 - trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano estratte, sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di mancata conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario, si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in

alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

5. di approvare il rimodulato Q.T.E. dell'intervento (All. 1), nel quale trova copertura l'affidamento di che trattasi;
6. di comunicare al soggetto interessato l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
7. di dare atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;
8. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di disporre la pubblicazione e trasmissione del presente provvedimento ai fini di trasparenza e pubblicità legale ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 36/2023 e delle regole tecniche ANAC sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), oltre agli obblighi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013;
10. di disporre che, in sede di pubblicazione e diffusione del presente atto e dei relativi allegati, si proceda all'oscuramento dei dati personali eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza - in particolare codice fiscale, coordinate bancarie (IBAN), dati catastali e recapiti - ai sensi dell'art. 2-ter del d.lgs. n. 196/2003 e delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014;
11. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/>, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano

QUADRO ECONOMICO

COMUNE DI AMATRICE
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOCALITÀ "PINACO-ARAFRANCA"
II STRALCIO FUNZIONALE

Quadro Economico ESECUTIVO									
	DESCRIZIONE VOCI	fase pre-affidamento servizi		fase post-affidamento servizi		fase post PFTE		fase post Conferenza di SERVIZI	
A	LAVORI	€	108.000,00	€	108.000,00	€	256.491,57	€	260.627,75
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	98.000,00	€	98.000,00	€	237.520,95	€	241.657,13
A.2)	Costi della sicurezza per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€	10.000,00	€	10.000,00	€	18.970,62	€	18.970,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	92.000,00	€	90.005,67	€	159.508,43	€	149.372,25
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)								
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€	7.890,00	€	7.811,10	€	7.811,10	€	7.811,10
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti								
B.2.2)	Indagini geologiche	€	7.890,00	€	7.811,10	€	7.811,10	€	7.811,10
B.2.3)	Monitoraggi								
B.2.4)	Altre spese tecniche (Oneri della sicurezza)								
B.3)	Spese Tecniche	€	29.605,63	€	28.125,35	€	44.640,62	€	47.040,62
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€	2.639,81	€	2.507,82	€	2.500,00	€	2.500,00
B.3.2)	Spese per sorveglianza archeologica al mezzo meccanico di terzi condotta dall'archeologo professionista. Conteggiati n.5gg (rif. tavola FASI REALIZZAZIONE PALI). PREZZIARIO PER LAVORI E SERVIZI DI ARCHEOLOGIA (raccolto al 04.03.2025 - Archeoimprese - voce Archeolimp.07.02.A							€	2.400,00
B.3.3)									
B.3.4)	Spese tecniche per <i>progetto di fattibilità tecnico economica e progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€	13.128,10	€	12.471,70	€	18.672,82	€	18.672,82
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€	10.715,37	€	10.179,60	€	17.959,21	€	17.959,21
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico</i>	€	3.122,35	€	2.966,23	€	5.508,59	€	5.508,59
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€	-	€	-	€	-	€	-
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€	6.014,20	€	6.104,61	€	1.000,10	€	1.002,71
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 5% dei Lavori)	€	10.554,41	€	10.464,00	€	25.230,16	€	13.610,00
B.6)	Accantonamento INFLAZIONE sui prezzi								
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 45 c.2 D. Lgs. 36/2023 e smi - max 2% Imp. Lavori (A)	€	2.160,00	€	2.160,00	€	5.129,83	€	5.212,56
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)								
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€	-	€	-	€	-	€	-
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€	1.078,63	€	1.024,70	€	1.685,62	€	1.781,62
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 4%	€	105,59	€	100,31	€	100,00	€	100,00
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€	23.760,00	€	23.760,00	€	56.428,15	€	57.338,11
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€	4.057,77	€	4.020,52	€	7.269,08	€	4.712,64
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€	6.773,77	€	6.435,08	€	10.213,77	€	10.762,89
TOTALE GENERALE (A+B)		€	200.000,00	€	198.005,67	€	416.000,00	€	410.000,00